

MUTUI CHIROGRAFARI A IMPRESE CON FONDI C.D.P. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate sono semestrali.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dall'incremento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Con garanzia del "Fondo di Garanzia" per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

Con garanzia di "Sace"

Lo Stato, tramite propri Enti e società, tra cui SACE, a prescindere dal tipo di tasso variabile a cui è concesso il prestito bancario, può concedere la propria garanzia se i finanziamenti sono rivolti a determinate finalità (investimenti che perseguono obiettivi di interesse pubblico generale) e se l'Imprenditore ha pre-determinati requisiti. In questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso variabile, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o una chiusura anticipata del finanziamento.

Finanziamento con covenant

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, Il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE CON FONDI C.D.P.

Il finanziamento con fondi C.D.P. è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento ed esigenze di reintegro di capitale circolante poste in essere da P.M.I. (Piccole e medie Imprese) operanti in qualsiasi settore merceologico, che siano in linea con le finalità definite dalla stessa C.D.P.

Tipologie di interventi finanziabili:

- investimenti materiali (immobili, impianti, macchinari..)
- investimenti immateriali (marchi, brevetti, pubblicità,..)
- acquisizione di partecipazioni
- reintegro di capitale circolante (acquisto scorte, pagamento fornitori ecc...)

A chi è rivolto

Alle PMI, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/C, operanti in Italia con un organico inferiore a 250 dipendenti, a prescindere dal fatturato e dall'attivo di bilancio, secondo quanto indicato nella definizione di PMI contenuta nella Convenzione. Potranno essere finanziate anche le imprese MIDCAP autonome con organico minimo di 250 dipendenti e inferiori a 3.000

Altri aspetti importanti

La C.D.P., tramite prestiti concessi alla singola Banca convenzionata, mette a disposizione la provvista finanziaria per sostenere le imprese fino al 100% del costo del progetto giudicato eleggibile. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla Banca nei confronti della C.D.P., l'impresa e gli eventuali garanti prendono atto, e accettano irrevocabilmente, che i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali derivanti dal contratto di mutuo fra la Banca e l'impresa stessa, e tutte le eventuali garanzie, in seguito alla richiesta di C.D.P., possono essere ceduti dalla Banca irrevocabilmente pro solvendo a C.D.P., a garanzia della provvista ricevuta.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 50.000,00 Euro e massimo il 100% della spesa ammessa (iva esclusa).

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

1. investimenti materiali (immobili, impianti, macchinari..)
2. investimenti immateriali (marchi, brevetti, pubblicità,..)
3. acquisizione di partecipazioni
4. reintegro di capitale circolante (acquisto scorte, pagamento fornitori ecc...)

DURATA

Nel caso d'interventi a fronte di programmi d'investimento di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra la durata è pari a 3/5/7/10/12 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi.

Nel caso d'interventi a sostegno di esigenze di capitale circolante di cui al punto 4 di cui sopra, la durata è pari a 3/5 anni, comprensiva di un periodo preammortamento massimo di 12 mesi.

In caso di finanziamenti garantiti da SACE la durata massima è 60 mesi.

Per le imprese operanti nei territori colpiti dal sisma di Emilia Romagna e Abruzzo, la durata massima può arrivare fino a 15 anni.

MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti diretti all'installazione Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, in particolare impianti di Biogas, Biomassa, Co/Trigenerazione, Idroelettrici, eolici, ad eccezione degli impianti fotovoltaici, che, per potenza installata, hanno accesso alle Tariffe onnicomprensive/incentivanti. Il mutuo chirografario è a tasso variabile e finanzia generalmente l'80% dei costi di investimento.

A chi è rivolto

Ad Imprese operative nei settori agricoltura, industria, servizi, commercio e turismo, di qualsiasi natura giuridica.

Altri aspetti importanti

La C.D.P., tramite prestiti concessi alla singola Banca convenzionata, mette a disposizione la provvista finanziaria per sostenere le imprese fino al 100% del costo del progetto giudicato eleggibile. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla Banca nei confronti della C.D.P., l'impresa e gli eventuali garanti prendono atto, e accettano irrevocabilmente, che i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali derivanti dal contratto di mutuo fra la Banca e l'impresa stessa, e tutte le eventuali garanzie, in seguito alla richiesta di C.D.P., possono essere ceduti dalla Banca irrevocabilmente pro solvendo a C.D.P., a garanzia della provvista ricevuta.

Garanzia Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare): in riferimento ad imprese agricole tale Istituto può concedere, qualora vengano rispettate determinate condizioni e riconosciuti determinati requisiti, una Garanzia Diretta, riconosciuta come garanzia dello Stato italiano, Il limite massimo garantibile per Soggetto è pari a euro 1.000.000 per micro e piccole imprese, euro 2.000.000 per medie imprese operanti nel settore Agroalimentare. Il rilascio della garanzia è disciplinato dal Decreto del Mi.P.A.F 22/3/2011 (GU n.210 del 9-9-2011) e dalle Istruzioni applicative Garanzia diretta (6- 4-2012) in circolare n. 2/2012 prot. 32981.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 500.000,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro.

DURATA

Minima 36 e massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (INNOVFIN SME GUARANTEE FACILITY)

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti in asset materiali o immateriali, capitale circolante e/o acquisto di Imprese. Le imprese beneficiarie devono essere INNOVATIVE, ai sensi dei Criteri di Eligibilità relativi all'Innovazione e stabiliti nell'accordo con FEI.

Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo è assistito dalla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della banca. Si tratta di una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. La garanzia non costituisce aiuto di Stato, poiché si tratta di risorse dell'Unione Europea, quindi non rientra tra le agevolazioni da conteggiare nel calcolo del De Minimis.

Il "mutuo chirografario" ad imprese con garanzia FEI è a tasso variabile.

Il presente finanziamento beneficia della garanzia "InnovFin" rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), con il supporto finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito nell'ambito del Piano d'Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di sostenere lo sviluppo economico agevolando la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea ed assicurando un maggiore accesso alle fonti di finanziamento.

A chi è rivolto

SME: micro, piccole e medie imprese:

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		(B) TOT. ATTIVO
Microimpresa	< 10	e	< 2 milioni	oppure	< 2 milioni
Piccola Impresa	< 50	e	< 10 milioni	oppure	< 10 milioni
Media Impresa	< 250	e	< 50 milioni	oppure	< 43 milioni

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Il calcolo del numero dei dipendenti di un'impresa è in linea con quello utilizzato dalla Commissione Europea (rif. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 1/1/2005).

Small Mid-cap: Imprese, con un organico fino a 499 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno), diverse dalle precedenti.

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente una attività economica.

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%)

Un'impresa perde lo stato di SME o Small Mid- cap nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto.

le seguenti categorie di investitori società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e business angels, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti, ne detengano fino al 50% del capitale e/o dei suoi diritti di voto, senza esercitare un'influenza dominante. Nel caso di imprese autonome, il numero di dipendenti è solo quello dell'impresa stessa

I Beneficiari devono avere sede ed operare in Italia.

Criteri di Eligibilità relativi al Beneficiario

*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

**Per combattere le frodi e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione utilizza la banca dati centrale sull'esclusione (CED) di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008,

(i) Il Beneficiario non deve sviluppare attività di Ricerca & Innovazione relative a :

- attività illegali o
- soggette a restrizioni o esclusioni (come di seguito definite);

(ii) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione*:

- Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe;
- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;
- Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- È inserito nella base centrale di dati sull'esclusione ** (Regolamento CE, Euratom);

(iii) Il Beneficiario deve essere una società non quotata, fatta salva la possibilità di essere quotata su piattaforme di trading alternative , così come definito all' articolo 4(1)(15) della Direttiva 2004/39/EC, dove la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da una PMI o da una Small Mid-cap*;

(iv) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà*;

(v) Il Beneficiario non deve essere focalizzata su uno o più Settori con restrizioni come di seguito descritti*;

(vi) Il Beneficiario non deve essere una società immobiliare*;

(vii) Il Beneficiario deve risiedere ed essere operativo in Italia*;

(viii) Nel caso in cui lo scopo del finanziamento è un "business transfer" (per esempio trasferimento ramo d'azienda*);

- Il finanziamento erogato dovrà essere combinato con nuovo capitale che rappresenti almeno il 50% del valore nominale del finanziamento Innovfin;
- Il beneficiario dovrà qualificarsi come PMI o Small Mid-cap dopo il trasferimento e dovrà:
 - Rispettare almeno 1 dei Criteri di Innovazione;
 - Usare il finanziamento per l'acquisto di un'azienda che rispetti almeno uno dei Criteri di innovazione;

(ix) Il Beneficiario non deve essere un veicolo costituito per detenere diritti contrattuali o asset in relazione al finanziamento di progetti di produzione energetica;

(x) Il Beneficiario non deve avere un rating ufficiale pari o maggiore a 10;

(xi) Allo stesso Beneficiario non devono essere concessi dal Gruppo BANCA Finanziamenti garantiti da InnovFin per un importo complessivo superiore ad Euro 7,5 milioni.

Criteri di Eligibilità relativi all'Innovazione

*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

**condizioni che devono essere verificate alla data di richiesta del Finanziamento da parte del Beneficiario I beneficiari dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

(a) il beneficiario è una PMI o una SMALL MID-CAP ed intende utilizzare il prestito InnovFin per investire nella produzione, sviluppo od implementazione di prodotti, processi e/o servizi o) modalità di produzione o consegna o innovazioni organizzative o di processo compresi modelli di business che siano innovativi (come definiti nei paragrafi 15(y) e 15 (bb) delle Definizioni (Par. 1.3) delle Comunicazioni dalla Commissione C(2014) 3282 del 21 Maggio 2014 sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) e dove c'è un rischio di insuccesso tecnologico, industriale o di business, come evidenziato da una valutazione di un esperto esterno*, o

- (b) il beneficiario è una “impresa in rapida crescita”, che opera nel mercato da meno di 12 anni dall’inizio attività e con una crescita media annua dei dipendenti o del fatturato superiore al 20% all’anno, nel corso di un periodo di tre anni consecutivi, e con almeno dieci dipendenti all’inizio del periodo di osservazione*, o
- (c) il beneficiario opera nel mercato da meno di 7 anni dall’inizio attività e i suoi costi in Ricerca & Sviluppo rappresentano almeno il 5% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di finanziamento o, nel caso di un’impresa (in particolare una start-up) senza alcuna storia finanziaria, ciò si evinca dal suo ultimo bilancio*, o
- (d) il beneficiario è una PMI o una SMALL MID-CAP ed ha un significativo potenziale di innovazione o è un’azienda caratterizzata da intensa attività di Ricerca & Sviluppo e soddisfa almeno uno dei seguenti elementi:
- (i) l’ultimo bilancio del beneficiario mostra spese in Ricerca & Sviluppo e/o innovazione per un ammontare almeno pari al 20% del Finanziamento InnovFin richiesto, a condizione che il business plan del beneficiario indichi un aumento delle spese in Ricerca & Sviluppo almeno uguali all’importo del Finanziamento InnovFin; *;
- (ii) il beneficiario intende spendere almeno l’80% del Finanziamento InnovFin in attività di Ricerca & Sviluppo (ciò si deve evincere dal business plan) e il rimanente deve essere utilizzato per coprire i costi necessari a effettuare tali attività*;
- (iii) il beneficiario ha ricevuto contributi, prestiti o garanzie da programmi europei per la Ricerca & Sviluppo (ad esempio Horizon 2020 o 7 ° Programma Quadro) e/o attraverso i loro strumenti di finanziamento (per esempio Joint Technology Initiatives, “Eurostars”) o da programmi regionali o nazionali a supporto della ricerca e/o innovazione negli ultimi 36 mesi**, a condizione che il Finanziamento InnovFin non sia utilizzato per coprire gli stessi costi;
- (iv) il beneficiario ha vinto premi da parte delle istituzioni UE per la Ricerca & Sviluppo e/o innovazione negli ultimi 24 mesi**;
- (v) il beneficiario ha registrato almeno un brevetto negli ultimi 24 mesi**, e lo scopo del Finanziamento InnovFin è quello di rendere possibile l’utilizzo di tale brevetto
- (vi) il beneficiario è una PMI che ha ricevuto, negli ultimi 24 mesi**, investimenti da un fondo di venture capital da un business angel (diventando parte di tale network) o tale fondo di venture capital o business angel è un’azionista del beneficiario;
- (vii) il beneficiario intende compiere un investimento il cui impegno finanziario, sulla base del business plan preparato con l’ottica di lanciare un nuovo prodotto o espandersi geograficamente, è maggiore del 50% del suo fatturato medio nei 5 anni precedenti**;
- (viii) il beneficiario ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 10% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni** precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin o in caso di un’impresa senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio*;
- (ix) il beneficiario, nel caso si tratti di una Small Mid-cap, ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano:
- almeno il 15% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni** precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin; o
 - almeno il 10% dei suoi costi operativi nei 3 anni** precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin.
- (x) Il beneficiario negli ultimi 36 mesi ha sostenuto spese in Ricerca & Sviluppo qualificate dalle competenti autorità nazionali, regionali o istituzionali come parte di misure generali di supporto approvate dalla Commissione Europea e strutturate per incentivare le imprese ad investire in Ricerca & Sviluppo, purché
- tali autorità o istituzioni siano indipendenti dal beneficiario e dall’intermediario finanziario e
 - il Finanziamento InnovFin copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario e
 - il Finanziamento InnovFin non copra già gli stessi costi già supportati dalle misure sopra descritte; o
- (xi) Negli ultimi 36 mesi il beneficiario è stato definito come un’impresa innovativa da un’istituzione od autorità comunitaria, nazionale o regionale, purché in ciascun caso:
- La definizione sia basata su criteri pubblicamente disponibili qualora tali criteri:
 - Non siano limitati al fine di favorire una particolare industria o settore (né lo favoriscano in altro modo);
 - Riflettano almeno uno dei Criteri di Innovazione, tranne quelli a cui si fa riferimento al punto (d) (iv), o riflettano la sostanza di almeno uno di tali criteri, ma non siano meno stringenti;
 - Tale autorità o istituzione sia indipendente dal beneficiario e dall’intermediario finanziario;
 - il Finanziamento InnovFin copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario.

Relativamente al predetto punto a) vengono di seguito fornite le definizioni, di “innovazione dell’organizzazione” e di “innovazione di processo”:

Par.15 (y) “innovazione dell’organizzazione”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Par. 15 (bb) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Altri aspetti importanti

Il Fondo di Garanzia è gestito direttamente dalla Commissione Europea senza alcun intervento discrezionale degli Stati Membri; la garanzia non rientra pertanto tra gli aiuti di Stato. L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

La garanzia del FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

E' una garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori; è esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta ed a prima richiesta, con garanzia del FEI, pertanto rientra tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito con ponderazione "ZERO".

IMPORTO FINANZIABILE	Minimo 25.000,00 Euro e massimo 7.500.000,00 Euro. L'importo non potrà superare il 100,00% (al netto IVA) del progetto di investimento.
DURATA	Minima 12 mesi e massima 120 mesi comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE– FIN SABATINI

Il finanziamento "FIN SABATINI" è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento realizzati da imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi), previsto da DM 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico - emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attuativo della norma del DL Fare - "Attuazione dell'articolo 2 del decretollegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La conferma delle operatività per l'anno 2016 è avvenuto in base al Decreto Ministeriale MISE/MEF del 25 gennaio 2016 pubblicato in data 10 marzo 2016.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per le aziende ammesse vi sarà la possibilità di usufruire di un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a riduzione del costo del finanziamento.. I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia in misura massima dell'80%.

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per:

macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica, nonché in hardware, software e tecnologie digitali, classificati nell'attivo dello Stato Patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e localizzati sul territorio nazionale. L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni.

I beni devono essere capitalizzati, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, e mantenuti nell'attività produttiva per almeno 3 anni.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi) come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003.

I soggetti beneficiari devono trovarsi, alla data della richiesta di finanziamento, nelle seguenti condizioni:

- Avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali
- Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà -
- Possono inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. (Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative

- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
- Non sono ammessi tra i Beneficiari studi professionali o liberi professionisti.

Ai fini dell'accesso al contributo le PMI devono presentare, utilizzando esclusivamente, pena invalidità, i moduli previsti dal MiSE e messi a disposizione dal 05/05/2016 sul Sito Intranet del Ministero www.mise.gov.it, la seguente documentazione:

- domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante e in bollo;
- copia documento identità + c.f. del legale rappresentante;
- dichiarazione antimafia (eventuale);
- mod.dei parametri dimensionali (eventuale);
- procura (eventuale, se la firma digitale viene apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante).

La compilazione deve essere fatta in formato elettronico e firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC della Banca.

Altri aspetti importanti

La Banca può utilizzare, previa informativa all'impresa, sia la provvista di Cdp sia quella derivante da altra fonte, dando comunicato al Mise in sede di trasmissione dell'elenco delle delibere di finanziamento.

La C.D.P., tramite prestiti concessi alla singola Banca convenzionata, mette a disposizione la provvista finanziaria per sostenere le imprese fino al 100% del costo del progetto giudicato eleggibile. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla Banca nei confronti della C.D.P., l'impresa e gli eventuali garanti prendono atto, e accettano irrevocabilmente, che i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali derivanti dal contratto di mutuo fra la Banca e l'impresa stessa, e tutte le eventuali garanzie, in seguito alla richiesta di C.D.P., possono essere ceduti dalla Banca irrevocabilmente pro solvendo a C.D.P., a garanzia della provvista ricevuta.

IMPORTO FINANZIABILE	Minimo 20.000,00 Euro fino al 100% della spesa ammessa (iva esclusa) con un massimo di 2.000.000,00 Euro
DURATA	Le durate possono essere di 24,36,48 e 60 mesi, comprensive di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

Cosa fare per attivarlo	<i>Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca</i>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

10,40% (*)

10,63% ()**

(*) TAEG calcolato sulla base di euro 500.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale con quota capitale costante, al tasso del 9,740% (dato da Euribor lett. 360 di durata corrispondente al periodo di interessi, rilevato il 06/7/2020, maggiorato del margine C.D.P. del 1,24 e dello spread pari a 8,50 p.p. e con un minimo del 9,74%), tenendo conto di euro 7.500,00 per spese di istruttoria, euro 2,75 per incasso ogni singola rata, euro 0,90 per l'invio dell'informativa periodica, euro 20,00 annuali per spese gestione pratica e senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.

(**) TAEG calcolato sulla base di euro 500.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale con quota capitale costante, al tasso del 9,740% (dato da Euribor lett. 360 di durata corrispondente al periodo di interessi, rilevato il 06/07/2020, maggiorato del margine C.D.P. del 1,24 e dello spread pari a 8,50 p.p. e con un minimo del 9,74%), tenendo conto di euro 7.500,00 per spese di istruttoria, euro 2,75 per incasso ogni singola rata, euro 0,90 per l'invio dell'informativa periodica, euro 20,00 annuali per spese gestione pratica, euro 4.000,00 per il costo medio della garanzia pubblica e senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI					
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	Pari al valore del “costo di Provvista” maggiorato dello spread concordato tra la Banca e l’Impresa e comunque non inferiore al tasso minimo.					
		Indice di riferimento	Valore (%)	Margine CDP 120 mesi	Spread annuo (p.p.)	Tasso Minimo (%)	Tasso interesse nominale annuo (%)
		Euribor 6 mesi interpolato	-0,365	1,240	8,500	9,74	9,74
	COSTO DELLA PROVISTA	“Costo della Provvista” (ovvero il costo del denaro che la CDP applica alla Banca): pari all’Euribor lett. 360 di durata corrispondente a quello del Periodo di interessi, rilevato il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi, quotato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters aumentato o diminuito di alcuni punti base fissati dalla stessa CDP (margine). Tale dato è consultabile sul sito della CDP.					
	SPREAD AMMORTAMENTO	Massimo 8,50 punti percentuali in più del costo della provvista , fermo restando il limite fissato dalla Legge sull’usura n. 108/96.					
	TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	Massimo 8,50% maggiorato del margine CDP					
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Pari al valore del “costo di Provvista” maggiorato di uno spread massimo pari a 8,50 punti percentuali in più dell’indice di riferimento, fermo restando il limite fissato dalla Legge sull’usura n. 108/96 e comunque non inferiore al tasso minimo. Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.					
	SPREAD PREAMMORTAMENTO	Massimo 8,50 punti percentuali in più del costo della provvista , fermo restando il limite fissato dalla Legge sull’usura n. 108/96.					
TASSO MINIMO DI PREAMMORTAMENTO	Massimo 8,50% maggiorato del margine CDP						
TASSO DI MORA	Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.						

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCII	COSTI
SPESE	Spese per la stipula del contratto	ISTRUTTORIA	1,50 % dell'importo del finanziamento minimo 500 Euro
		CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Importo calcolato in misura comunque non superiore a quanto previsto per le spese di istruttoria.
		CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	€ 0,00
		CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE.	€ 0,00
	Spese per la gestione del rapporto	GESTIONE PRATICA	€ 20,00 annuali
		INCASSO RATA	€ 2,75 cadauna
		INVIO COMUNICAZIONI	
		RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	€ 0,90
		RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ON LINE	€ 0,00
		RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	€ 0,75
		INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	€ 5,00
		SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	€ 300,00
		CERTIFICAZIONE COMPETENZE	€ 7,66
		VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA (PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE)	1,50% sul debito residuo, minimo € 300,00
		RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	€ 50,00
		RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	€ 50,00
		RECUPERO SPESE PER RINUNCIA AL FINANZIAMENTO IN PRESENZA DI DELIBERA POSITIVA DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA	€ 300,00
		COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE. Possibile solo dopo 24 mesi dall'erogazione ed in corrispondenza della scadenza delle rate e con tassativo preavviso di almeno 3 mesi.	Da parte della Banca: <u>1,00% del capitale rimborsato anticipatamente</u> Da parte della Cdp: solo in coincidenza con una data di pagamento degli interessi e previo rimborso dei "costi di rimborso" pari a 0,125% del capitale rimborsato anticipatamente

PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Piano di ammortamento italiano
	TIPOLOGIA DI RATA	Rata a quota di capitale costante
	PERIODICITÀ DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Semestrale
	PERIODICITÀ DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Semestrale
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	Commerciale (360 g.g)
	CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	Commerciale (360 g.g)
	CALCOLO INTERESSI DI MORA	Anno civile 365/365 (366 su bisestile)
	PERIODICITÀ INVIO RENDICONTO	Annuale
	PERIODICITÀ INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	Annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
9,74	12	9.036,67	9.058,34	7.391,67

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it

SERVIZI ACCESSORI

ARCA VALORE IMPRESA CPI	
Compagnie assicuratrici	ARCA VITA SPA E ARCA ASSICURAZIONI SPA
Premio	Vedi tabella esemplificativa allegata
Descrizione	Arca Valore Impresa CPI
Garanzie	Rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché pagamento delle rate del finanziamento nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia in base al piano originario del finanziamento stesso. <u>Un solo Assicurato:</u> Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto.
Durata	Premio unico
Per saperne di più	Per le condizioni economiche e le coperture relative alle polizze assicurative si rinvia al relativo fascicolo informativo a disposizione della clientela sul sito www.arcassicura.it e presso le Dipendenze della Banca.

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI

IMPORTO	DURATA (MESI)	PREMIO UNICO
10.000,00	24	€ 82,65
15.000,00	24	€ 113,98
20.000,00	60	€ 317,37
25.000,00	60	€ 391,71
30.000,00	60	€ 466,05
35.000,00	60	€ 540,39
50.000,00	60	€ 763,42
100.000,00	24	€ 646,54
100.000,00	36	€ 928,20
100.000,00	60	€ 1506,84
100.000,00	120	€ 3.114,39
150.000,00	120	€ 4.661,59
170.000,00	24	€ 1.085,12
170.000,00	60	€ 2.547,63
170.000,00	120	€ 5.280,46
250.000,00	96	€ 6.125,30
250.000,00	120	€ 7.755,98

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia. Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE CON FONDI C.D.P.

GARANZIA DIRETTA DEL FONDO GARANZIA LEGGE 662/96

Concessa dal Fondo di Garanzia - legge 662/96 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese). La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura:

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della garanzia diretta				
	Finanz.ti oltre 18 e fino a 36 mesi	Finanz.ti oltre 36 mesi	Finanz.ti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno (bullet)	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti <i>Finanz.ti nuova Sabatini</i> <i>PMI innovative</i>	<i>Start up</i> <i>Start up Innovative e Incubatori certificati</i> <i>Operazioni di Microcredito</i> <i>Operazioni di Importo ridotto</i> <i>Resto al Sud</i>
1	30%	50%	30%	80%	80%
2	40%	60%			
3	50%	70%			
4	60%	80%			
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	ammissibile

L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari ad Euro 2.500.000,00, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

ECCEZIONI:

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (paragrafo B.2 Parte XIII vigenti DO "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento").

La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:

- delle IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO;
- dei PROFESSIONISTI che abbiano avviato l'attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.

La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di:

- euro 2,5 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 6 anni;
- euro 2,142 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 7 anni e superiore a 6 anni;
- euro 1,875 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 8 anni e superiore a 7 anni;
- euro 1,666 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 9 anni e superiore a 8 anni;
- euro 1,5 mln per le op. finanziarie di durata pari a 10 anni.

Comissione “una tantum” calcolata sull’importo garantito e addebitata direttamente dalla banca al momento dell’erogazione

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti e liquidità, Consolidamento linee di credito presso altri Istituti e rinegoziazione di debiti a MLT, Altre operazioni finanziarie Start up	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
PMI che hanno sottoscritto un Contratto di Rete, Imprese femminili Imprese di autotrasporto Imprese sociali PMI Innovative Start-up innovative e Incubatori certificati Operazioni di microcredito Resto al Sud	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

POLIZZA ERECTION ALL RISK

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa Erection All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell’impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della nostra Banca, sia di gradimento di quest’ultima.

POLIZZA ALL RISK

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell’impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della Banca, sia di gradimento di quest’ultima.

Per completezza informativa si riportano di seguito le principali garanzie operanti per la polizza predetta:

- danni diretti all’impianto;
- guasti macchine e/o fenomeno elettrico;
- garanzia atti di terzi / furto;
- danni indiretti;
- responsabilità civile dell’impianto;
- copertura O&M (gestione e manutenzione dell’impianto durante la vita utile dell’impianto).

GARANZIA ISMEA

Concessa per favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) appartenenti al settore Agroalimentare. La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura massima del 70% dell’importo finanziato, elevato all’80% nel caso i richiedenti siano giovani imprenditori agricoli.

Il costo della garanzia (non trattandosi di aiuto di Stato) dipende dalle risultanze emergenti dall'applicazione all'impresa richiedente del sistema di rating elaborato da Moody's e ufficialmente adottato da Ismea. Tale costo viene notificato ufficialmente da ISMEA all'impresa richiedente e alla Banca in sede di comunicazione della proposta di garanzia. L'impresa richiedente deve espressamente sottoscrivere tale proposta, se intende attivare la garanzia diretta.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Non dovuta

ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

VALUTAZIONE TECNICA SULL'IMPIANTO FORNITA DALLA SOCIETA' YARD VALTECH S.R.L.

Il costo pari allo 0,20% dell'investimento, compreso tra un minimo di 4.500 euro ed un massimo di 8.500 euro, al netto di IVA, senza considerare il corrispettivo di 100 € di Fase I, è da corrispondere anticipatamente secondo la seguente tempistica:

Fase I: il compenso sarà pari a € 100, salvo nei casi in cui venga richiesta una Desk Approfondita al costo di € 300; il maggiore prezzo di € 200 verrà sottratta dal compenso di Fase II qualora prevista ed espletata.

Fase II: il compenso sarà pari, nel rispetto dei range previsti, al 75% del costo della Valutazione stabilito da Yard a seguito della fase I sulla base del dimensionamento, della tipologia dell'impianto e delle specifiche di analisi richieste;

Fase III: il compenso sarà pari al 25% del costo stabilito.

TEMPI DI EROGAZIONE

DURATA DELL'ISTRUTTORIA	40 giorni , compatibilmente con i tempi legati alla raccolta ed al <u>tipo</u> d'investimento dell'impresa e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica
DISPONIBILITÀ DELL'IMPORTO	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.
DISPONIBILITÀ DELL'IMPORTO IN CASO DI FINANZIAMENTO SABATINI	L'erogazione, subordinata al riconoscimento da parte del MISE del contributo, avverrà in unica soluzione, contestualmente alla stipula, su conto corrente vincolato intestato all'impresa. La somma sarà resa disponibile sulla base della presentazione della documentazione di spesa.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'Impresa ha facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, dopo 24 mesi dall'erogazione e in coincidenza con la scadenza di una delle rate di rimborso, a condizione che la stessa:

- abbia dato alla Banca un preavviso tassativamente di almeno tre mesi, rispetto alla scadenza della rata più prossima di rimborso, considerata la particolare provvista di fondi utilizzata per il mutuo e di cui l'Impresa dichiara di essere a conoscenza;
- non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal presente contratto, ed in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo.

La Banca provvederà a richiedere il preventivo consenso per il rimborso anticipato della provvista alla CDP, impegnandosi a comunicare all'Impresa, non appena in possesso, le modalità e condizioni che la CDP stessa fisserà.

Ogni restituzione parziale comporterà la variazione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e l'Impresa.

L'Impresa dovrà comunque versare alla Banca, oltre al capitale ed agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, un compenso onnicomprensivo così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il mutuo sia finalizzato all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di un immobile.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- l'impresa non comunichi tempestivamente alla Banca l'eventuale utilizzo di materiali non conformi e/o diversi rispetto a quelli dichiarati dalla stessa su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca, o il mancato completamento dell'Impianto Fotovoltaico e/o di qualsiasi altro vizio grave che possa ostacolarne il funzionamento e/o il riconoscimento della tariffa incentivante da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- l'impresa non comunichi alla Banca la data di fine lavori, o in caso contrario, la variazione della data di fine lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di presunta fine indicata su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca;
- l'impresa non richieda l'incentivo al GSE;
- l'impresa non stipuli con il GSE la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e consegnarla al consulente esterno della Banca sulla base delle indicazioni impartite dalla Banca stessa;
- l'impresa non ceda pro solvendo alla Banca tutti crediti, presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione, mediante stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'Atto di Cessione dei Crediti;
- l'impresa non notifichi al GSE congiuntamente alla Banca a sua cura e spesa, tramite piego raccomandato con ricevuta di ritorno, copia della "Atto di Cessione dei Crediti";
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali

finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;

- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali é concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- il MISE proceda alla revoca parziale o totale del contributo;
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonché nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali é concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo

credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti.

Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

La Banca potrà compiere ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dell'intero credito, in nome e per conto della CDP, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali, concorsuali o arbitrali per la preservazione e il soddisfacimento dello stesso (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali e/o concorsuali per il recupero del credito in nome e per conto della CDP; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti della CDP in relazione al credito; costituirsi in nome e per conto della CDP nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell'ambito dei quali la Banca avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale della CDP; selezionare, nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci e mantenere nel loro grado le ipoteche e tutte le garanzie che

assistono il credito, dare l'assenso alla cancellazione o alla restrizione delle garanzie una volta che il credito sia stato soddisfatto).

Qualora, infine, da parte della CDP si procedesse alla risoluzione anticipata od alla riduzione del Prestito o, comunque, per una qualsiasi causa non imputabile ad inadempienza da parte della Banca, venissero meno le disponibilità finanziarie nello stesso previste e destinate al finanziamento del progetto, la Banca si riserva di applicare al presente contratto le condizioni di tasso che, di comune accordo fra le parti, si converrà di definire, salva la possibilità di, concordemente, risolvere, ridurre o rinunciare al presente contratto.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.
Confidi	Organismi mutualistici creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione, di norma, di garanzia.
Costo della Provvista	Indice di riferimento maggiorato del Margine.
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni gestito dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale
Impresa	Soggetto finanziato.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Margine	Indica il margine applicato da CDP sull'Euribor di durata corrispondente al periodo di interessi, e concorre alla determinazione del costo della provvista.
MIDCAP	imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000 unità.
Mutuo chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche
P.M.I. e MID-CAP	Piccole e Medie imprese, definite come imprese con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) oppure a media capitalizzazione, definite come imprese con un minimo di 250 e con meno di 3000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso d'interesse variabile.
Periodo di riferimento	Periodo in mesi interi in relazione al quale si prevede l'applicazione di un tasso di interesse basato sull'Euribor.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Provvista	Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Punti percentuali	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota costante di capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
